

Abstract. *La vendita di un pacchetto turistico «tutto compreso» espone l'organizzatore del viaggio all'obbligo di risarcire il danno subito dal viaggiatore a causa del mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, qualora non provi che gli stessi siano stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'organizzatore, inoltre, è responsabile di qualunque pregiudizio arrecato al turista-consumatore dall'inadempimento totale o parziale dei propri obblighi anche qualora i danni siano stati causati da azioni o omissioni di altri prestatori di servizi del cui aiuto si è avvalso. L'agenzia che organizza un viaggio «tutto compreso», pertanto, risponde del danno occorso al viaggiatore – caduto da un dislivello tra il piano di passaggio posto sul retro del palco di un teatro ed un campo sportivo dismesso – a causa dell'inosservanza, da parte dell'Hotel dove il turista alloggia, delle misure necessarie a consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività di animazione, poiché lo svolgimento di tale attività non in condizioni di sicurezza costituisce un inadempimento degli obblighi gravanti su colui che presta il servizio e, di conseguenza, sull'organizzatore del viaggio, che abbia omesso di scegliere con diligenza il soggetto che doveva espletare le attività relative all'alloggio.*

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. M.M.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. (...) R.G. dell 'anno 2006

TRA

P.S., nata a Perugia il 18.8.1968 (C.F.: ...), rappresentata e difesa, per mandato a margine dell'atto di citazione, dall'AVV. S.F., elettivamente domiciliata nel suo studio in Perugia, Via (...) n. (...)

ATTRICE

CONTRO

E. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore P.C. (C.F.: ...), rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione con chiamata in causa di terzo, dall' Avv. M.F. del foro di Terni, elettivamente domiciliata nel suo studio in Narni, Via (...) n. (...)

CONVENUTA

avente ad oggetto: Responsabilità del produttore

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 25.9.2012,

per S.P. l'Avv. S.P., in sostituzione dell'Avv. S.F., conclude "come all'atto di citazione, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio";

per E. SRL l'Avv. M.P., in sostituzione dell'Avv. M.F., conclude "come da comparsa di costituzione e risposta".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.7.2006, P.S. conveniva E. S.r.l. dinanzi al Tribunale di Perugia; esponeva che essa aveva stipulato con E. S.r.l. un contratto avente ad oggetto un cd. pacchetto turistico per un viaggio sull'isola di Minorca e che, nel corso della vacanza, il 15.7.2005 intorno alle ore 22.00, nell'area teatro dell'*hotel* ove si svolgeva uno spettacolo di animazione, a causa del buio e della mancanza di protezioni, era caduta da un dislivello di circa due metri in un campo sportivo dismesso posto sul retro del palco accanto al teatro e si era procurata dei danni alla persona; chiedeva il risarcimento di tali danni al *tour operator*, sulla base di quanto previsto in contratto e dalla normativa in materia di viaggi cd. tutto compreso.

Per tutte queste ragioni, l'attrice P.S. così concludeva: "piaccia all'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*, accogliere la domanda attrice e per gli effetti dichiarare la soc. E. S.r.l. responsabile dell'incidente di cui in narrativa e, conseguentemente, condannare la stessa società in persona del legale rappresentante al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla signora P.S. per la indicata somma di € 145.000,00 o in quella diversa misura di giustizia e che emergerà in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa". La convenuta E. S.r.l. si costituiva il 18.4.2007 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione *ex art. 183 c.p.c.* differita all'8.5.2007 contestando la domanda attorea; in particolare, sosteneva che l'incidente era stato determinato dall'imprudenza della stessa attrice e, semmai, dalla carenza di condizioni di sicurezza imputabili al Club Hotel V. A., di cui chiedeva la chiamata in causa.

per tutte queste ragioni, la convenuta E. S.r.l. così concludeva: "in via preliminare affinché il G.I. voglia disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine dell'art. 163 *bis* c.p.c.; in via principale e nel merito affinché la domanda attorea venga rigettata perché infondata in fatto e in diritto nei confronti della deducente e comunque non provata e, laddove emergano elementi che inducano a ritenere il nesso causale tra lo stato dei luoghi ed il sinistro, affinché il terzo chiamato in causa, Club Hotel A., quale gestore della struttura turistica in cui si è verificato il fatto, sia al caso dichiarato tenuto al ristoro che dovesse essere accertato come dovuto a parte attrice; in ogni caso con vittoria delle spese di lite".

Differita l'udienza per consentire la chiamata del terzo, all'udienza di prima comparizione e trattazione *ex art. 183 c.p.c.* la convenuta E. S.r.l. dichiarava di rinunciare alla chiamata in causa del terzo, invero non effettuata; espletati gli incumbenti preliminari e rigettata dal Giudice una richiesta di provvisoria con ordinanza del 3.6.2008, la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di

documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, ammessa dal Giudice con ordinanza all'esito dell'udienza del 17.3.2009 ed espletata all'udienza del 26.1.2010, nonché attraverso una consulenza tecnica medico-legale disposta con successiva ordinanza del 17-24.3.2010.

All'udienza del 25.9.2012, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dall'attrice P. è volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un incidente patito nell'ambito di un viaggio "tutto compreso" organizzato dal *tour operator* E. S.r.L.

La materia dei viaggi cd. tutto compreso è regolata, per quel che interessa in questa sede, dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, con cui è stata ratificata la Convenzione di Bruxelles sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970 (CCV), e dal Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 in attuazione della direttiva comunitaria n. 314/90 concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso, decreto legislativo poi a sua volta trasfuso negli artt. 82 - 100 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 costituente il c.d. Codice del consumo, quest'ultimo entrato in vigore in epoca successiva al sinistro oggetto di causa e, come tale, inapplicabile al caso di specie. Alla luce di quanto previsto dalla legge n. 1084/77, in particolare, il "contratto di organizzazione" è quel contratto per il quale una parte si obbliga, verso il pagamento di un prezzo complessivo, a fornire a suo nome alla controparte un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che ad essa si riferisca (art. 1, comma 2, legge n. 1084/77) e nell'ambito di tale contratto l'organizzatore è responsabile di qualsiasi pregiudizio arrecato al viaggiatore derivante dall'inadempimento totale o parziale dei propri obblighi (art. 13 legge n. 1084/77), anche quando i danni derivino da atti od omissioni dei propri impiegati o agenti che agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 12 legge n. 1084/77) nonché di qualunque pregiudizio derivante dall'inadempimento totale o parziale dei servizi di trasporto, alloggio o di altro tipo effettuato da terzi sia di qualsiasi pregiudizio causato al viaggiatore nei corso dell'esecuzione di queste prestazioni, tranne che non provi di avere agito con diligenza nella scelta dell'esecutore (art. 15 legge n. 1084/77).

Inoltre, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 111/95, il "pacchetto turistico" è quello avente ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», risultanti dalla necessaria combinazione di almeno due elementi tra trasporto, alloggio e servizi non accessori al trasporto e all'alloggio, come ad esempio animazione, escursioni, visite guidate etc. (art. 2 D.lgs. n. 111/95) mentre "organizzatore di viaggio" è colui che, in possesso della relativa autorizzazione, realizza la combinazione degli elementi di cui all'art. 2 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario a procurare a terzi pacchetti turistici (art. 3 D.lgs. n. 111/95); l'organizzatore, in caso di

mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, e ciò anche se si avvale di altri prestatori di servizi, avendo in questo caso il diritto di rivalersi nei loro confronti (art. 14 D.lgs. n. 111/95). Ebbene, il caso di specie, è pacifico e non contestato che l'attrice P. ha acquistato dalla E. S.r.l., tramite l'intermediaria Agenzia di Viaggi "(...)" di Perugia, un pacchetto turistico per un viaggio all'isola di Minorca in Spagna.

Dalla prova testimoniale espletata è poi emerso che la sera del 15 luglio 2005, alle ore 22.00 circa, durante lo spettacolo di animazione organizzato presso l'*Hotel* ove l'attrice era alloggiata, l'attrice medesima cadde da un dislivello di circa due metri esistente tra il piano di passaggio posto sul retro del palco del teatro ed un campo sportivo dismesso. Secondo quanto riferito dai testimoni e risultante dalle fotografie allegate dall'attrice (fotografie C, D ed E - doc. 7 fasc. att.), la caduta fu causata dal fatto che nella zona in questione non vi era illuminazione né una ringhiera che rendesse visibile il pericolo e contemporaneamente impedisse di cadere; la zona medesima, normalmente utilizzata durante il giorno quando era possibile rendersi conto dell'esistenza del pericolo costituito dal dislivello in questione, era stata infatti lasciata imprudentemente aperta ed utilizzabile anche durante le ore notturne, nonostante che il buio rendesse difficile scorgere il dislivello. E tale circostanza risulta indirettamente confermata dal fatto che, sempre per quanto riferito dai testimoni e risultante dalle ulteriori fotografie prodotte (fotografie A e B - doc. 7 fasc. att.), solo l'anno successivo nella stessa zona era stata collocata una protezione in modo da evitare che si verificassero incidenti come quello capitato all'odierna attrice. La responsabilità di tale imprudente condotta, evidentemente attribuibile in prima battuta al gestore dell'*Hotel* ove l'attrice era alloggiata, deve tuttavia essere addossata, sulla base della normativa sopra richiamata, anche all'organizzatore del viaggio E. S.r.l. Non vi è dubbio infatti che l'effettuazione di attività di animazione all'interno dell'*Hotel* ove il turista alloggia rientri tra i servizi indicati nella disposizione dell'art. 15 legge n. 1084/77 e che l'effettuazione di tali attività non in condizioni di sicurezza, come è avvenuto nel caso di specie, costituisca un inadempimento rispetto agli obblighi gravanti su colui che presta il servizio e, di conseguenza, sull'organizzatore del viaggio; d'altro canto quest'ultimo non ha in alcun modo provato né invero allegato di avere diligentemente scelto la persona che doveva effettuare il servizio. Peraltro, il fatto che la E. S.r.l. si sia avvalsa di altro soggetto - il gestore dell'*hotel* - ai fini dell'espletamento delle attività relative all'alloggio risulta irrilevante nei confronti del turista, secondo quanto previsto dall'art. 14 D.lgs. n. 111/1995 precedentemente citato.

Né risulta che l'attrice P. abbia concorso con la propria negligente condotta alla causazione dell'evento dannoso oggetto di causa, in quanto non è stato provato in alcun modo che la medesima P. avrebbe potuto evitare la caduta prestando maggiore attenzione allo stato dei luoghi.

Ne consegue che la E. S.r.l., quale organizzatore del viaggio, è chiamata a rispondere dei danni patiti dalla P., secondo quanto previsto dalla normativa precedentemente richiamata e dalle “Condizioni generali del contratto di vendita di pacchetti turistici” prodotto dall’attrice (doc. 4 fasc. att.) che a tale normativa si rifanno.

Passando quindi alla quantificazione del danno patito dall’attrice, occorre anzitutto considerare che l’intera materia del danno non patrimoniale è stata oggetto di un approfondito riesame da parte della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972). Per come chiarito in tale pronuncia, il danno non patrimoniale di cui parla l’art. 2059 c.c., nella rubrica e nel testo, si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed il risarcimento del danno previsto da tale disposizione è possibile, ove sussistano gli elementi nei quali si articola l’illecito civile extracontrattuale definito dall’art. 2043 c.c., nei soli casi determinati dalla legge, e cioè, oltre che in ipotesi di reato (art. 185 c.p.) e nelle altre ipotesi espressamente previste da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali, anche in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Tra questi ultimi (come del resto già evidenziato dalle cd. sentenze gemelle Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828), deve essere ricompreso – per quel che interessa in questa sede il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute sancito dall’art. 32 Cost. tradizionalmente denominato danno biologico, il cui risarcimento era precedentemente riconosciuto, proprio al fine di superare i limiti derivanti dalla riserva di legge di cui all’art. 2059 c.c., attraverso il richiamo all’art. 2043 c.c.

In questo contesto, deve invece ritenersi ormai definitivamente superata la limitazione dell’art. 2059 c.c. alla tradizionale figura del cd. danno morale soggettivo transeunte: tale figura, recepita per lungo tempo dalla giurisprudenza, aveva infatti un fondamento normativo assai dubbio, poiché né l’art. 2059 c.c. né l’art. 185 c.p. parlano di danno “morale” e tantomeno di danno “transitorio”, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l’effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo. A ciò consegue che nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento. E tuttavia, una volta definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, tale sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, può essere risarcita solo ove si tratti di sofferenza soggettiva in sé considerata, e non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale, e cioè ad esempio ove siano allegati il turbamento dell’animo e il dolore intimo

sofferiti dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza; ove invece siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.

Da ciò consegue che la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, nei suindicati termini inteso e generalmente liquidato in percentuale del primo, costituisce una duplicazione di risarcimento; pertanto, esclusa la praticabilità di tale operazione, in caso di utilizzazione delle tabelle ai fini della liquidazione del danno biologico, si deve piuttosto procedere ad un'adeguata personalizzazione di tale liquidazione, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

In questo senso, il dolore fisico a base organica, cioè il dolore fisico causato dalla lesione e quello causato dalle cure, nella misura in cui possa ritenersi conseguenza "normale" di quel tipo di lesione, rientra nella determinazione dell'invalidità permanente mentre, ove fuoriesca da tali conseguenze "normali", e purché sia specificamente allegato e provato, deve essere apprezzato in sede di personalizzazione; deve poi essere risarcita, sempre in sede di personalizzazione, ove specificamente allegata e provata, la sofferenza emotiva sussistente a prescindere da una base organica, nel cui ambito rientrano ad esempio lo spavento provocato dalle modalità con cui è stata inflitta la lesione, l'ansia e la preoccupazione causate dalle proprie condizioni di salute, la perdita di stima o di considerazione o di compiacimento di sé, la tristezza ed rimpianto per il perduto benessere.

Ciò chiarito in linea generale, nel caso di specie, quanto al danno biologico, dalla consulenza tecnica medico-legale, nell'ambito della quale l'attrice è stata sottoposta anche ad una visita specialistica odontoiatrica, è emerso che l'attrice P., in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha riportato lesioni consistenti in "frattura sopracondiloidea dell'omero sinistro trattata chirurgicamente e frattura-lussazione del condilo mandibolare destro"; ne è derivato un periodo di invalidità temporanea totale di cinquanta giorni, di invalidità temporanea parziale al 50% di trenta giorni, di invalidità temporanea al 25% di ulteriori trenta giorni nonché dei postumi permanenti, consistenti in "esiti algo-disfunzionali all'articolazione temporo-mandibolare destra, limitazione funzionale dei movimenti del gomito sinistro ed esiti cicatriziali al volto", quantificabili come danno biologico nella misura del 13%.

Ed il Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni e le valutazioni compiute nell'ambito della consulenza tecnica medico-legale d'ufficio, la quale appare in sé coerente e priva di vizi logici. In particolare, per come motivatamente evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, anche sulla base della visita specialistica eseguita, non ... riferibili alla vicenda oggetto di causa i danni ai denti 11, 21 e 22 ed al ponte ...

Dunque il danno biologico conseguente può essere quindi liquidato secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, tabella tradizionalmente utilizzata anche presso il presente Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto recentemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ancora Cassazione civile, sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408; conforme Cassazione civile, sez. III, 22 dicembre 2011 n. 28290), secondo cui i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano costituiranno, d'ora innanzi, per la giurisprudenza della Cassazione, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità. Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della sentenza precedentemente citata della Cassazione civile, Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore" e "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.

Il danno biologico da invalidità temporanea può dunque essere liquidato in complessivi € 8228,75, così determinati: € 113,50 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, proporzionalmente ridotti per la parziale, per complessivi € 8228,75 ($€ 113,50 \times 50 + € 113,50 \times 50\% \times 30 + € 113,50 \times 25\% \times 30 = € 5675,00 + € 1702,50 + € 851,25 = € 8228,75$).

Il danno biologico da invalidità permanente, a sua volta, deve essere quantificato in complessivi € 32257,00, partendo da un valore punto di € 3025,96 ridotto sino ad € 2481,31 per il coefficiente di 0,820, in considerazione del fatto che la persona danneggiata aveva compiuto trentasei anni all'epoca del sinistro e moltiplicando poi tale valore punto per la percentuale di invalidità del 13%.

Dovendosi procedere alla personalizzazione con riferimento al concreto caso di specie, la somma così determinata, la quale - come detto *supra* - tiene conto in via presuntiva del livello medio di dolore e sofferenza soggettiva caratteristico di ciascun tipo di lesione, non può essere aumentata con riferimento al dolore fisico a base organica, in quanto l'attrice non ha provato di avere patito conseguenze dolorose ulteriori rispetto a quelle generalmente patite da soggetti che hanno subito lesioni analoghe alle sue, ma solo con riferimento alla sofferenza emotiva a base non organica, tenuto conto del fatto che l'evento dannoso si è verificato a seguito di un incidente nel corso di una vacanza, all'estero, con modalità certamente fonte di notevole spavento. A titolo di personalizzazione, dunque, si deve aggiungere un'ulteriore somma, pari al 5% dell'importo complessivo del danno da invalidità permanente e temporanea, ovvero si deve aggiungere alle somme precedentemente indicate l'importo ulteriore di € 2024,29.

A titolo di danno patrimoniale, si devono poi aggiungere le somme per le spese mediche documentate (docc. 3 fasc. att.; docc. E, F, G all. memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 2, c.p.c. fasc. att.), pari ad € 4607,95, nonché l'importo ulteriore di € 1800,00 per le ulteriori spese mediche odontoiatriche che l'attrice dovrà presumibilmente sostenere per la necessità di applicazione di un *byte* e di trattamenti fisioterapici all'apparato temporo-mandibolare; viceversa, non sono dovute le ulteriori spese odontoiatriche indicate nel preventivo del Dott. F., in quanto attribuibili al trattamento di una patologia estranea alla vicenda oggetto di causa.

In conclusione, il danno patito dalla P. ammonta ad € 48.917,99.

In applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni devono poi essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore.

Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento.

Pertanto, alla stregua dei principi affermati dalla Cassazione con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data dell'1.1.2011 (data di entrata in vigore della tabella del Tribunale di Milano) - deve essere rapportata alla data del sinistro (cd. *aestimatio*); in particolare, la somma dovuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente deve essere devalutata alla data della fine dell'invalidità temporanea (2.11.2005) fino ad € 29274,41; a loro volta le somme dovute a titolo di danno biologico da invalidità temporanea e di personalizzazione devono essere devalutate alla data del sinistro (15.7.2005) fino ad € 7438,28 e ad € 1829,83. Sulle somme così calcolate e via via rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT nonché sulle spese devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale.

In definitiva, l'attrice P. ha diritto a vedersi corrispondere dalla convenuta E. S.r.l., la complessiva somma di € 59186,82, comprensiva del capitale devalutato (pari ad € 44950,47), degli interessi (pari ad € 7367,64) e della rivalutazione monetaria (pari ad € 6868,72) calcolati alla data della presente pronuncia (*rectius*, della precisazione delle conclusioni nel presente procedimento). Pertanto, la convenuta E. S.r.l. deve essere condannata a pagare all'attrice P. tale somma di € 59.186,82.

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. La convenuta E. S.r.l. deve dunque essere condannata a rimborsare all'attrice P. le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo. Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta E. S.r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando,
condanna la convenuta E. S.r.l. a pagare all'attrice P.S. la complessiva somma di € 59.186,82;
condanna altresì la convenuta E. S.r.l. a rimborsare all'attrice P.S.
le spese di lite, che liquida in complessivi € 7016,63, di cui € 516,63 per spese ed € 6500,00 per
compenso professionale, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge;
pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa,
definitivamente a carico della convenuta E. S.r.l.

Perugia, 12 marzo 2013

Il Giudice